



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 28 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

La cessione del ramo d'azienda successiva all'opzione non comporta la cessazione del CPB per l'impresa individuale

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Buoni carburanti ai dipendenti: profilo delle imposte sul reddito

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Giardinieri, custodi, addetti alle pulizie ed altri operatori degli enti sportivi: quale inquadramento?

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

IVA

Le nuove misure sanzionatorie: l'erronea applicazione dell'inversione contabile

di Stefano Rossetti

BILANCIO

Società agricole in opzione e utilizzo delle perdite

di Luigi Scappini

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

La cessione del ramo d'azienda successiva all'opzione non comporta la cessazione del CPB per l'impresa individuale

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!
CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Mario Rossi è un imprenditore individuale titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande; in particolare è esercente l'attività in un locale come ristorante e, nelle vicinanze, possiede anche un piccolo bar.

Entro lo scorso 31 ottobre è stata esercitata l'opzione per il CPB e si è deciso di utilizzare la sanatoria per le annualità pregresse da perfezionare nelle prossime settimane.

Mario Rossi ha ricevuto una interessante offerta per la cessione del solo bar.

Qualora entro la fine del 2024 si dovesse procedere alla cessione di tale ramo di attività, si sarebbe comunque obbligati a rispettare il reddito concordato?

Che effetti vi sarebbero sulla sanatoria per gli anni pregressi?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Buoni carburanti ai dipendenti: profilo delle imposte sul reddito

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

Il periodo natalizio oramai alle porte rappresenta **un'occasione particolarmente opportuna** per ripassare il regime fiscale applicabile ai **buoni carburante**, nell'ottica degli **omaggi** che le imprese e i professionisti tendono a concedere ai propri **dipendenti**. Nel [contributo precedente](#) è stato affrontato il profilo Iva; ora invece verrà analizzato il trattamento ai fini delle **imposte sul reddito**.

Nell'ambito della disciplina del **reddito di lavoro dipendente**, si deve avere riguardo a quanto previsto:

- dal comma 1, dell'[articolo 51, Tuir](#), secondo cui tutte le **somme** e i **valori** a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione al rapporto di lavoro, **concorrono** alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Secondo tale disciplina, pertanto, anche i cosiddetti **fringe benefit**, benefici accessori alla retribuzione erogati ai lavoratori, costituiscono **elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria** e concorrono, in linea generale, alla **formazione del reddito tassato in capo al lavoratore dipendente**;
- dal comma 3, ultimo periodo, dell'[articolo 51, Tuir](#), secondo cui, in deroga al predetto principio di **omnicomprensività**, “*Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito*”;
- dal successivo comma 3-bis, in base al quale “*ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale*”.

I **documenti di legittimazione**, dunque, come i **buoni carburante** (ma lo stesso vale per qualsiasi buono spesa), **costituiscono fringe benefit** in capo ai dipendenti e beneficiano dell'**esclusione** da imposizione se di **importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro**, complessivamente con **gli altri fringe benefit ricevuti** ([circolare n. 28/E/2016](#)).



Per il **2024**, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a **1.000 euro** e, per i soli dipendenti con figli a carico, a **2.000 euro**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato [articolo 51, comma 3, Tuir](#), in caso di superamento del limite.

Ne deriva che, nell'anno 2024, i buoni carburante **non costituiscono reddito di lavoro dipendente** se, **complessivamente**, avendo riguardo anche a tutti gli altri fringe benefit dell'anno, **non superano la soglia di valore di 1.000/2.000 euro per singolo lavoratore**. Laddove il limite dovesse essere superato, la detassazione viene meno non per la parte eccedente, bensì **integralmente**.

Si rileva, poi, che, sulla base dell'articolo 6, D.M. 25.03.2016, i **documenti di legittimazione**:

1. non possono essere utilizzati da persona **diversa** dal titolare;
2. non possono essere **monetizzati o ceduti** a terzi;
3. devono dare diritto a un **solo** bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, **senza integrazioni** a carico del titolare. Solo per i beni e servizi esclusi da imposizione fino a 258,23 euro, ai sensi dell'[articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir](#), i beni e i servizi possono essere **cumulativamente** indicati in un **unico documento di legittimazione**, purché il **valore complessivo non ecceda il limite di importo**.

Sul punto, è opportuno precisare che, solitamente, i buoni carburante non riportano il **nominativo** del **dipendente assegñatario**, ma solamente il **numero di serie**. Pertanto, al fine di osservare le disposizioni previste dal decreto e sopra elencate, si consiglia di tenere un **registro** che certifichi la corrispondenza del buono carburante, contraddistinto dal numero di serie, con il **lavoratore beneficiario**, prevedendo anche uno spazio che accolga la **firma** del dipendente "per accettazione". Così facendo, il datore di lavoro dovrebbe essere "**salvo**" da **possibili contestazioni**.

Ancora, è importante evidenziare che, il comma 3, dell'[articolo 51, Tuir](#), contenente la **deroga al principio di omnicomprensività** che contraddistingue il reddito di lavoro dipendente, **non fa alcun riferimento alla totalità o a categorie di dipendenti**. Si deve, pertanto, ritenere che **l'esclusione dal reddito**, nel limite di legge, operi anche se i buoni carburante sono erogati a **un solo dipendente**, **non essendo richiesto** che l'erogazione sia concessa alla **generalità** o a **categorie** di dipendenti. Peraltro, devono ritenersi ammissibili **importi differenziati** tra i dipendenti **indipendentemente dalla categoria** di appartenenza; quindi, è possibile attribuire un **buono di 100 euro** al dipendente x e un buono di **200 euro** al dipendente y **senza che venga meno il regime di detassazione**.

Dal lato del **datore di lavoro**, rileva quanto previsto:

- dall'[articolo 95, comma 1, Tuir](#), secondo cui sono da ricomprendere tra le spese per prestazioni di lavoro **deducibili** nella determinazione del **reddito d'impresa** anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di **liberalità** a favore dei dipendenti;
- dall'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), secondo cui per il **reddito di lavoro autonomo** trova



applicazione il medesimo trattamento di integrale **deducibilità** previsto nell'ambito del reddito d'impresa, siccome la disposizione ha una portata applicativa analoga a quella del citato [articolo 95, Tuir.](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Giardinieri, custodi, addetti alle pulizie ed altri operatori degli enti sportivi: quale inquadramento?

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Disciplina del lavoro e del volontariato nello sport e nel terzo settore

Scopri di più

L'inquadramento quali **lavoratori sportivi o volontari** nel mondo dello sport, come definiti dalla riforma, comporta, indubbiamente, **notevoli vantaggi a tali soggetti**, sia dal punto di vista **fiscale che contributivo**.

In alcuni articoli precedenti, abbiamo esaminato le **categorie dei lavoratori sportivi** ed analizzato i **contratti che essi possono stipulare**; abbiamo altresì approfondito il tema dei rimborsi spese per i volontari e le varie **tipologie di contratti di collaborazioni coordinate e continuative**.

Si tratta, ora, di indagare se **alcune professionalità** possano o meno rientrare all'interno delle **regole stabilite dalla riforma dello sport**.

Nello specifico, l'inquadramento di alcune figure, quali a mero titolo di esempio, quelle dei **giardinieri, dei custodi e degli addetti alle pulizie**, creano spesso notevoli perplessità negli operatori.

In passato, vigente la lettera m), del comma 1, dell'[articolo 67, Tuir](#), e in presenza di somme a loro **erogate da Enti sportivi**, tali figure venivano quasi sempre fatte rientrare **tra i percettori di redditi diversi**. In particolare, i loro corrispettivi venivano **assoggettati a tassazione ricomprensibili tra "le indennità di trasferta, i rimborsi forfevari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"**.

Tale inquadramento **non era condiviso dall'Amministrazione finanziaria** che lo aveva **censurato in due diversi interPELLI** nell'anno 2022.

In particolare, con la [risposta ad interpello n. 189/2022](#), proprio con riferimento ai **compensi erogati da ASD a custodi, addetti al giardino e addetti alle pulizie**, l'Agenzia delle entrate



aveva stabilito che essi **non potessero essere riconducibili alla previsione normativa citata**. Nella successiva [risposta ad interpello n. 190/2022](#) l’Agenzia stabiliva, inoltre, che la **riconduzione alla categoria dei redditi diversi era consentita alla condizione che “che il soggetto perceptor svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”**.

Tale riferimento alla predisposizione di un **elenco di mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive** ha trovato attuazione normativa nel disposto dell'[articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#), il quale specifica che **sono lavoratori sportivi**, oltre ad una serie di soggetti espressamente individuati nel primo comma dell’articolo, anche **“ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”**.

Tale previsione, unita all’abrogazione delle disposizioni precedentemente indicate dell'[articolo 67, Tuir](#), stabilisce, in maniera ineludibile, **quali soggetti possano essere inquadrati come lavoratori sportivi**.

Discorso analogo può essere effettuato per i **rimborsi spese per i volontari sportivi** poiché, anche in questo caso, **occorre fare riferimento al mansionario previsto per l’attività dei volontari**, con l’ulteriore precisazione, che i rimborosi possono essere riconosciuti solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, **anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.**

Riassumendo, quindi, la **previgente inclusione**, comunque errata, di attività quali quella del giardiniere, del custode o dell’addetto alle pulizie **all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir**, a seguito della citata abrogazione di tale disposizione **non è, oggi, più attuabile**.

Con i soggetti che **esercitano tali attività**, solo se rientranti tra le figure previste dal mansionario, potranno essere **stipulati dei contratti di lavoro sportivo** nelle varie forme previste di **lavoro dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa** o occasionale.

Resta comunque possibile stipulare con essi dei **normali contratti di lavoro dipendente, autonomo, co.co.co o occasionale che, però, non usufruiranno del regime previsto per i citati lavoratori sportivi**.

D’altro canto, se invece la loro attività **è svolta in maniera “volontaria”**, senza pertanto che **venga erogata alcuna somma come corrispettivo**, essi potranno **ricevere rimborси sempreché la loro attività sia ricompresa nel “mansionario dei volontari”** e solo per particolari manifestazioni ed eventi sportivi.



IVA

Le nuove misure sanzionatorie: l'erronea applicazione dell'inversione contabile

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Nell'ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024), il legislatore si è occupato anche **dell'inversione contabile**, modificando l'[articolo 6, commi da 9-bis a 9-ter, D.Lgs. 471/1997](#).

In linea generale, l'intervento del legislatore delegato è finalizzato a **mitigare le più severe sanzioni** previste per le violazioni commesse fino allo scorso **31.8.2024**.

L'[articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997](#), secondo la nuova formulazione, prevede una **sanzione amministrativa** compresa **fra 500 e 10.000 euro** per il **cessionario o il committente che**, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **omette di realizzare gli adempimenti connessi all'inversione contabile**, ai sensi delle seguenti disposizioni del decreto Iva:

- [articolo 17, D.P.R. 633/1972](#);
- [articolo 34, comma 6, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#);
- [articolo 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#);
- [articolo 46, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- [articolo 47, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Se, però, il contribuente, oltre a non porre in essere il meccanismo dell'inversione contabile, **non registra la fattura in contabilità generale**, la sanzione è pari al **5% dell'imponibile** con un **minimo di 1.000 euro**.

Nella fattispecie sopra vista, omettendo l'applicazione dell'inversione contabile, il contribuente **eluderebbe le limitazioni alla detrazione** previste dall'[articolo 19](#) e seguenti, D.P.R. 633/1972; pertanto, se in applicazione del reverse charge l'imposta sarebbe stata indetraibile, è **prevista la sanzione per l'indebita detrazione**, la quale **non si applica se la condotta incide sulla dichiarazione Iva** (vale il **principio dell'assorbimento**).

Le sanzioni sopra viste si applicano anche nel caso in cui, **non avendo adempiuto** il cedente o prestatore **agli obblighi di fatturazione** dell'operazione o **avendo emesso una fattura irregolare**,



il cessionario o committente non informi l' Amministrazione finanziaria, entro **90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare**, provvedendo entro lo stesso periodo **all'emissione della fattura o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta** mediante inversione contabile.

I commi 9-bis1 e 9-bis2, dell'[articolo 6, D.Lgs. 471/1997](#), invece, **non sono stati interessati dalla riforma**, pertanto, se:

- l'operazione doveva essere **documentata mediante reverse charge**, ma il cedente o prestatore addebita l'imposta, il **cessionario o committente**, fermo restando il diritto alla detrazione, è punito con una sanzione amministrativa compresa **tra 250 e 10.000 euro**. Il fornitore e il cliente sono **solidamente responsabili del pagamento della sanzione** (comma 9-bis1);
- l'imposta doveva essere **addebitata dal cedente o prestatore**, ma erroneamente viene applicato il reverse charge da parte del committente/acquirente, allora il cedente/prestatore **non è tenuto all'assolvimento dell'imposta**, ma è punito con **la sanzione amministrativa** compresa **tra 250 euro e 10.000 euro**. Anche in questo caso, il fornitore e il cliente sono **solidamente responsabili del pagamento della sanzione**. Resta fermo per il committente/acquirente il **diritto alla detrazione**.

Rilevanti modifiche, invece, riguardano il comma 9-bis3, dell'[articolo 6, D.Lgs. 471/1997](#).

Questa disposizione tratta il caso in cui il **cessionario o il committente applica l'inversione contabile** per **operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta**.

In tali ipotesi, viene previsto che in sede di accertamento devono essere espunti sia il **debito computato nelle liquidazioni dell'imposta** sia la **detrazione operata**, fermo restando per il contribuente il **diritto a recuperare l'imposta eventualmente detratta mediante**:

- **una nota di variazione in diminuzione** ai sensi [dell'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#);
- **rimborso** ai sensi dell'[articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, in tema di **operazioni inesistenti**, viene introdotta una **disposizione secondo cui**:

- “*la disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 000 euro*”;
- “*le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole*”.



Sulla base di quanto sopra, dunque, se il contribuente **applica l'inversione contabile** in riferimento ad una fattura emessa per **operazioni inesistenti**, si applica la sanzione:

- in linea generale, pari al **5% dell'imponibile** con un **minimo di 1.000 euro**;
- se il committente/prestatore era al corrente della frode fiscale, prevista per l'indebita detrazione **pari al 70% dell'imposta**.



BILANCIO

Società agricole in opzione e utilizzo delle perdite

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale

Scopri di più

Il Legislatore, nell'ormai lontano **2004**, ha provveduto a introdurre la figura delle **società agricole**; soggetti operanti nel settore agricolo che, al rispetto di determinati **requisiti** richiesti, possono **fruire** di alcune **norme** espressamente previste per i **coltivatori diretti** e gli **lap**.

In particolare, si definiscono tali le società, in qualsiasi forma giuridica costituite, che rispettano congiuntamente i **2** seguenti **requisiti**:

- la **denominazione** o la **ragione sociale** contiene la **dizione di società agricola**;
- l'**oggetto sociale** prevede l'**esercizio esclusivo** delle **attività** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), e, quindi, la **coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali** e le attività connesse, queste ultime tipizzate (ovverosia quelle previste dal comma 3, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#)) o meno.

Da un punto di vista della **fiscalità diretta**, è necessario **differenziare** in quanto le **società semplici**, per definizione, dichiarano **sempre** un **reddito agrario**, salvo, ovviamente, il **superamento dei parametri fiscali** previsti dall'[articolo 32, Tuir](#), per le **attività esercitabili in maniera intensiva** (allevamento di animali e coltivazioni in serra), nonché per quelle la cui determinazione del reddito non avviene mai su base catastale quali, ad esempio, le **prestazioni di servizio**.

Discorso **diverso** deve essere fatto per le **altre società**, siano esse di **persone** (Snc e Sas) o di **capitali** (Srl, Spa, Sapa e coop), per le quali, a decorrere dalla L. 662/1996, il **reddito** prodotto è **sempre di impresa**.

Tuttavia, l'articolo 1, [comma 1093](#), L. 296/2006, ha previsto che “*Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*”.



In altri termini, per effetto delle norme sopra richiamate, l'**attuale fiscalità diretta** delle società agricole **può così sintetizzarsi**:

- **società semplice: reddito agrario;**
- **Snc, Sas, Srl e cooperative: reddito di impresa che su opzione può essere determinato catastalmente;**
- **Spa e Sapa: reddito di impresa.**

Focalizzando l'attenzione sulle **società agricole** che possono **optare** per la determinazione del reddito **su base catastale**, è importante avere a mente che, come stabilito dall'**articolo 3, D.I. 213/2007**, il **reddito rimane sempre di impresa**, a prescindere dalle **modalità con le quali viene determinato**.

A tal fine, sempre il D.I. 213/2007, emanato in ossequio a quanto previsto dal [comma 1095](#), L. 296/2006, individua alcune **regole che devono essere rispettate** anche in sede di opzione, **in quanto il reddito agrario non “copre” tutte le possibili manifestazioni reddituali**.

Ma, in ragione di quanto affermato con l'articolo 3, comma 1, D.I. 213/2007, per cui il **reddito è e rimane di impresa**, cambiando solo le modalità di determinazione, il successivo **articolo 4**, al **comma 4**, prevede espressamente che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi alle perdite formatesi in periodi anteriori a quello da cui ha effetto l'opzione di cui all'articolo 1.”*

La [circolare n. 50/E/2010](#), a commento delle norme introdotte con il D.I. 213/2007, al **§ 5** si è occupata proprio della **gestione delle perdite di esercizio**, offrendo un'interpretazione estensiva della norma in quanto testualmente si legge che *“Il regolamento non disciplina il trattamento da riservare alle perdite che si formano nei periodi in cui è efficace l'opzione in quanto la mera determinazione catastale del reddito non dovrebbe generare, in linea di principio, periodi d'imposta in perdita. Tuttavia, il riporto di componenti negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione la cui deduzione è stata rinviata agli esercizi successivi in applicazione di disposizioni fiscali può dar luogo ad una perdita d'esercizio. In tal caso si ritiene applicabile l'articolo 84 del TUIR anche alle eventuali perdite che si dovessero generare in vigenza di opzione.”*

In altri termini, sebbene molto probabilmente sia un **caso di scuola difficilmente riscontrabile** nella realtà operativa, il documento di prassi **estende l'applicazione delle regole** di cui all'[articolo 84, Tuir](#), anche a una **fattispecie non espressamente prevista**.

Tale lettura “estensiva”, tuttavia, **mal si allinea** con quanto **successivamente affermato**, sempre in riferimento alle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in tema di gestione degli **interessi passivi eccedenti ex [articolo 96, Tuir](#)**, con la successiva **risoluzione n. 28/E/2018**.

Infatti, in tale occasione, l'Agenzia delle entrate ha affermato in maniera **tranchant** che “il



legislatore, ogniqualvolta ha voluto far concorrere in modo ordinario e analitico alla determinazione del predetto reddito alcune componenti, ha espressamente richiamato le relative norme del TUIR.”, riportando, tra l’altro, quale esempio quello delle perdite.



RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

di Mauro Muraca

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!
CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Il prossimo 2.12.2024 (giusto la proroga attuata con il D.L. 113/2024) rappresenta il termine ultimo per procedere alla **rideterminazione** del **costo di acquisto** di partecipazioni e dei terreni possedute alla data dell'**1.1.2024** al di fuori del regime d'impresa da parte di:

- **persone fisiche;**
- **società semplici;**
- **associazioni professionali** ed enti non commerciali.

Da un punto vista procedurale, il soggetto che volesse procedere alla **rivalutazione 2024** di quote (e/o terreni) **deve**:

- **entro il prossimo 2.12.2024**, effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva**, in unica soluzione o della prima rata (su 3) in caso di pagamento rateale, **pari al 16%**. In tale ultima ipotesi, sulle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi del 3% annuo**;
- **entro il 30.11.2024**, far asseverare la perizia di stima.

In prossimità della **scadenza dei predetti termini**, si riportano di seguito alcune delle più significative risposte rese dal nostro sistema di sistema di intelligenza artificiale in merito all'adempimento in rassegna.



I risultati

quale tip

Le tipolo

- Parte
- rivalut

[1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono i termini per aderire alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni?

I termini per aderire alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono i seguenti:

- Le partecipazioni e i terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva, in unica soluzione o della prima rata (su 3), pari al 16%, deve essere effettuato entro il 2 dicembre 2024. In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
- La perizia di stima deve essere asseverata entro il 30 novembre 2024.

[1] [2] [3] [4] [5]

Invia

I risultati

Quali tip

Le tipolo

- Terre
- Terre
- Terre

[1] [2] [3]

è possib

Sì, è poss

- La pro
- Il dirit

In caso d

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali soggetti possono rivalutare il costo dei terreni e delle partecipazioni?

I soggetti che possono rivalutare il costo dei terreni e delle partecipazioni sono:

- Persone fisiche, limitatamente alle operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa
- Società semplici
- Società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- Enti non commerciali
- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia
- Soggetti che detengono partecipazioni con società fiduciarie

I soggetti che non possono procedere alla rivalutazione sono:

- Soggetti che detengono le partecipazioni in regime di impresa
- Fondi pensione
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICVM)
- Fondi comuni di investimento immobiliare

[1] [2] [3] [4] [5]

Invia

